

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

FIDO WEBANK

1 – Identità e contatti del finanziatore del credito/intermediario del credito	
Finanziatore	Banco BPM S.p.A.
Indirizzo	Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono	800 060 070
Sito web	www.webank.it
2 – Caratteristiche principali del prodotto di credito	
Tipo di contratto di credito	<p>Apertura di credito in conto corrente. L'apertura di credito in conto corrente è un contratto di finanziamento in forza della quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una determinata somma di denaro oltre il saldo disponibile sul Conto corrente aperto dal Cliente presso la Banca tramite il servizio Webank. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione, secondo le forme di uso e la relativa disponibilità può essere ripristinata mediante successivi versamenti o accreditamenti di somme (cd. "rotatività" del finanziamento). La durata viene pattuita "a tempo indeterminato", il che significa che ciascuna delle Parti (Banca e Cliente) può recedere dal rapporto in ogni momento, rispettando i termini di preavviso stabiliti.</p> <p>L'apertura di credito "Fido Webank" viene concessa a fronte dell'accredito continuativo dello stipendio in conto corrente da parte del Cliente. Di conseguenza la Banca si riserva il diritto di revocare l'apertura di credito concessa, in caso di interruzione dell'accredito a qualsiasi titolo.</p>
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Fino a 5.000 euro È possibile richiedere un'apertura di credito fino all'importo pari a 2 mensilità di stipendio ed entro il limite massimo indicato, ovvero euro 5.000.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione, nel rispetto dei massimali di utilizzo indicati nel "Modulo di Richiesta del Conto Corrente Webank e dei servizi associati".
Durata del contratto di credito	A tempo indeterminato, ossia a revoca; entrambe le Parti, Banca e Cliente, possono recedere dal contratto di credito in ogni momento, rispettando i termini di preavviso stabiliti.
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: Fido Webank non prevede un piano di rientro. Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: qualsiasi versamento effettuato verrà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, quindi al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale. In caso di mora o inadempimento, è in facoltà della Banca di imputare i versamenti ricevuti innanzitutto al rimborso degli interessi di mora complessivamente maturati, delle spese e degli oneri, quindi degli accessori e degli interessi corrispettivi ed infine del capitale.
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	1.525,89 euro Ipotesi utilizzate per il calcolo dell'Importo totale dovuto dal consumatore: <ul style="list-style-type: none"> - Importo utilizzato: 1.500 euro (pari all'importo accordato) - Periodo di utilizzo: 3 mesi - Tasso debitore nominale annuo (*): 6,650% - Interessi: 24,94 euro - Spese per messa a disposizione fondi: 0 euro - Spese invio documentazione periodica (**): 0,95 euro (cartaceo) - Commissione onnicomprensiva: 0 euro (*) Il tasso del fido viene calcolato sommando al valore del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) uno spread pari a 4,50 punti percentuali e potrà subire successive variazioni in funzione dell'andamento dei tassi di mercato. (**) Il cliente può scegliere di ricevere la documentazione in formato elettronico gratuitamente, attivando il servizio COL (Contabili On Line).

3 – Costi del credito	
<p>Tasso d'interesse</p>	<p>Tasso: variabile Tasso debitore nei limiti del fido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nominale annuo sulle somme utilizzate: 6,650% - Indicizzazione tasso di fido (parametro di riferimento): BCE <p>Interessi dovuti nel corso del rapporto di Fido: Periodicità di conteggio: Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno Esigibilità: Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</p> <p>Interessi dovuti alla chiusura del rapporto di Fido: Al momento della chiusura del rapporto di Fido le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto: Periodicità di conteggio: Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno Esigibilità: Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>7,084%</p> <p>Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo utilizzato: 1.500 euro (pari all'importo accordato) - Periodo di utilizzo: 3 mesi - Tasso debitore nominale annuo (*): 6,650% - Interessi: 24,94 euro - Spese per messa a disposizione fondi: 0 euro - Spese invio documentazione periodica (**): 0,95 euro (cartaceo) - Commissione onnicomprensiva: 0 euro <p>(*) Il tasso del fido viene calcolato sommando al valore del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) uno spread pari a 4,50 punti percentuali e potrà subire successive variazioni in funzione dell'andamento dei tassi di mercato. (**) Il cliente può scegliere di ricevere la documentazione in formato elettronico gratuitamente, attivando il servizio COL (Contabili On Line).</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>no.</p> <p>no.</p>
<p>3.1 Costi connessi</p>	
<p>Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto</p>	<p>Si faccia riferimento al documento di sintesi contenuto nel "MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI" e sottoscritto per accettazione in fase di apertura del rapporto di conto corrente.</p>
<p>Costi per utilizzare uno specifico strumento di pagamento (ad esempio una carta di credito)</p>	<p>Si faccia riferimento al documento di sintesi contenuto nel "MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI" e sottoscritto per accettazione in fase di apertura del rapporto di conto corrente.</p>
<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<p>Commissione onnicomprensiva: 0,000% Commissione che remunera il servizio con cui la Banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>La Banca si riserva la facoltà di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto di credito, qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il Cliente, le prescrizioni di legge di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (anche Testo Unico Bancario, o TUB) e sue successive modificazioni o integrazioni. La Banca pertanto potrà variare tassi, prezzi e altre condizioni in presenza di un giustificato motivo consistente in qualunque circostanza sopravvenuta ed indipendente dalla volontà della Banca, avente l'effetto di alterare l'equilibrio economico della prestazione di credito.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del: 0,000% Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p>

4 – Altri importanti aspetti legali	
<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Diritto di recesso del Cliente (Ripensamento): Ai sensi dell'articolo 125-ter, del D.Lgs. n. 385/1993, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione dello stesso dandone comunicazione alla Banca mediante Raccomandata A.R. o telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive al seguente indirizzo: Webank c/o Banco BPM, via Massaua, n. 4, 20146 – Milano.</p> <p>Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Diritto di recesso della Banca: in caso di apertura di credito a tempo indeterminato la Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 125-quater del D.Lgs. n. 385/1993, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, nonché di ridurre l'affidamento concesso, dando un preavviso al Cliente di almeno due mesi, mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole; la Banca può altresì sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. Nel caso di recesso da parte della Banca il Cliente deve restituire alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e accessori fino al giorno della restituzione, che deve essere fatta entro il periodo di preavviso di cui sopra.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p>	<p>Diritto di recesso del Cliente (Rimborso anticipato): Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto di apertura di credito in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla Banca mediante Raccomandata A.R. o telegramma, telex, posta elettronica e fax, con effetto di chiusura dell'operazione; il Cliente che recede è tenuto a pagare contestualmente al recesso l'importo dovuto alla Banca per interessi, capitale, spese ed altri oneri, fino al giorno del rimborso anticipato, da intendersi anche quale rimborso anticipato ai sensi dell'art.125 sexies TUB. Nessun indennizzo può essere richiesto dalla Banca per il rimborso anticipato dell'apertura di credito.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>A seguito della richiesta di finanziamento, la Banca consulta le seguenti banche dati: CRIF</p> <p>La comunicazione di informazioni negative registrate a nome del consumatore alle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie può pregiudicare la possibilità di accedere al credito in relazione a future richieste.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula, prima della sua conclusione.</p>
<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>Informazione valida dal 11/06/2025 al 30/09/2025.</p>

5 – Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore	
Finanziatore Indirizzo Telefono Sito web Iscrizione Autorità di controllo	Banco BPM S.p.A. Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano 800 060 070 www.webank.it Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065 Banca d'Italia
b) Contratto di Credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente per recedere dal contratto deve inviare, prima della scadenza del termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto stesso, una comunicazione alla Banca mediante Raccomandata A.R. o telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive al seguente indirizzo: Webank c/o Banco BPM, via Massaua, n. 4, 20146 – Milano. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto. Nei casi di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente il contratto sarà eseguito alle condizioni e secondo i termini indicati nello stesso.</p> <p>Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.	Legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	<p>Il contratto di apertura di credito in conto corrente, ove concluso, sarà disciplinato dalla legge italiana (Codice Civile, Testo Unico Bancario con particolare riguardo a quelle relative al Credito ai consumatori, nonché le relative disposizioni di attuazione D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del Consumo").</p> <p>Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione al contratto di apertura di credito sarà competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente ovvero quello del consumatore.</p>
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banco BPM S.p.A. - Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi; - a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito Internet della Banca; - a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: reclam@bancobpm.it; - a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: reclami@pec.bancobpm.it <p>La Banca è tenuta a rispondere su supporto cartaceo o altro supporto durevole entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.</p> <p>2. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.</p> <p>Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, il Cliente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche TUB), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 200.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente; può essere presentato per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del Collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca

d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Cliente, e l'/gli eventuale/i Garante/i, di presentare un nuovo reclamo alla Banca che abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel precedente reclamo. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis, TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it);

oppure in alternativa:

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

4. Il Cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ossia il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate.

5. In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione dell'art. 5-sexies, del medesimo D.Lgs., i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "Consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "Consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto. Sia il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, che il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007, assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

6. Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire

	<p>direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.</p> <p>8. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei Consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma <i>Online Dispute Resolution</i>" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi <i>online</i> tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui Consumatori e Professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF e l'ACF fanno parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla Clientela di avviare e gestire <i>online</i> la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente che sia "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca <i>online</i>, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR (https://webgate.ec.europa.eu/odr).</p> <p>9. Resta inteso che quanto riportato nel presente articolo viene concordato in deroga a quanto eventualmente stabilito dal documento denominato "Condizioni Generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank".</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 1 – Altre informazioni economiche e informazioni aggiuntive ad integrazione del punto 4 "Altri importanti aspetti legali" del documento

SPESE PER SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<p>9,150% (*)</p> <p>(*) Il tasso debitore nominale annuo viene calcolato sommando al valore del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) uno spread pari a 7 punti percentuali, e potrà subire successive variazioni in funzione dell'andamento dei tassi di mercato.</p>
Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione)	9,469%
Indicizzazione tasso extra-fido (parametro di riferimento)	BCE
Spread	7,00 punti percentuali
Commissione Istruttoria Veloce (CIV)	<p>- esenzione fino a: 100 euro - per sconfinamento oltre: 0 euro - massimo trimestrale: 0 euro - minimo variazione saldo: 25 euro di cui -spese di scritturazione contabile: 0 euro</p> <p>Esclusioni ex Art. 117 bis TUB - Importo massimo saldo passivo: 500 euro - Numero giorni massimo: 7 - Numero di sconfinamenti nel trimestre: 1</p> <p>In caso di concessione di uno sconfinamento in assenza di fido o extra fido, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti. In caso di concessione di uno Sconfinamento extra fido o in assenza di fido che accresce uno sconfinamento già esistente, la Commissione di Istruttoria Veloce viene applicata ogni qualvolta il saldo negativo del Conto Corrente, che ha determinato in precedenza l'applicazione della Commissione stessa, si sia accresciuto per un importo superiore a quello indicato alla voce "minimo variazione saldo". Questo perché, in tali casi, la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento.</p>
ALTRE SPESE	
Spese per il conteggio periodico degli interessi debitori	0 euro
Spese invio e produzione comunicazione periodiche cartacee	0,95 euro
Spese invio e produzione comunicazione periodiche online	0 euro

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	
Divisore per il calcolo degli interessi	anno civile
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	
	<p>La Banca informa il Cliente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli consegna gratuitamente il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" su supporto durevole (pdf) adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli atti per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere. Questo documento contiene le informazioni necessarie per consentire al Cliente il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla possibilità di presentare una domanda di apertura di credito in conto corrente alla Banca; • la consegna del presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'impegno per la Banca di concludere il contratto; • successivamente alla consegna del presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" il Cliente potrà chiedere alla Banca, mediante apposita domanda scritta, la concessione di un'apertura di credito in conto corrente alle condizioni indicate nel presente documento. La domanda di apertura di credito in conto corrente dovrà essere presentata alla Banca entro il termine di validità dell'offerta indicata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" al paragrafo 4 ("Altri importanti aspetti legali"); • a fronte della domanda di apertura di credito in conto corrente da parte del Cliente la Banca effettuerà un'istruttoria al fine di valutare il merito creditizio del Cliente. Nell'ambito di tale istruttoria la Banca potrà consultare anche le banche dati che contengono informazioni in merito all'affidabilità creditizia del Richiedente e al suo livello di indebitamento. <p>Sulla base delle risultanze delle istruttorie, la Banca potrà decidere:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) di concedere l'apertura di credito in conto corrente chiesta dal Cliente. In tal caso, la Banca potrà chiedere la costituzione di garanzie reali o personali qualora lo ritenesse necessario per concedere l'apertura di credito alle condizioni rese note al Cliente con il presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ii) di non concedere l'apertura di credito alle condizioni precedentemente rese note con il presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". <p>In ogni caso, e indipendentemente dall'esito dell'istruttoria, resta impregiudicata la facoltà della Banca di non concludere il relativo contratto con il Cliente.</p> <p>Si informa, infine, il Cliente che la Banca può rifiutarsi di mettergli a disposizione la somma eventualmente concessa se prima o al momento della conclusione del contratto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) le condizioni economiche e patrimoniali del Cliente siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione delle somme e/o non siano offerte idonee garanzie, o ii) le condizioni di mercato subissero un radicale cambiamento e/o in caso di forza maggiore (es. atti di terrorismo, sospensione dei mercati finanziari, guerra, default di emittenti attivi nel settore di credito, etc.).
Assistenza al Richiedente	<p>La Banca informa il Cliente che può chiedere alla Banca chiarimenti sia sul prodotto al quale è interessato che sui diritti che gli spettano in modo tale da permettergli di valutare se l'offerta della Banca sia adatta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.</p> <p>In particolare, il Cliente può rivolgersi alla Banca nei normali orari di lavoro per ottenere spiegazioni aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) la documentazione precontrattuale (ivi compreso il presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori") e contrattuale che gli verrà fornita dalla Banca; ii) le caratteristiche essenziali del prodotto al quale è interessato; iii) gli obblighi che derivano dalla conclusione del contratto, ivi compresi quelli economici, e le conseguenze del mancato pagamento. <p>Per qualsiasi necessità di informazioni e assistenza, il Cliente può contattare o chiedere di essere contattato dalla Banca rivolgendosi al Customer Care al numero verde clienti 800.060.070 (che richiede l'inserimento della ID e della Password telefonica per il riconoscimento) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.00.</p> <p>Per informazioni sul credito ai consumatori il Cliente può consultare la "Guida pratica: il credito ai consumatori in parole semplici" disponibile sul sito web della Banca.</p>